

Zeitschrift: Physiotherapeut : Zeitschrift des Schweizerischen
Physiotherapeutenverbandes = Physiothérapeute : bulletin de la
Fédération Suisse des Physiothérapeutes = Fisioterapista : bollettino
della Federazione Svizzera dei Fisioterapisti

Herausgeber: Schweizerischer Physiotherapeuten-Verband

Band: - (1980)

Heft: 2

Artikel: Che cos'è l'INSAI?

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-930560>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 22.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Che cos'è l'INSAI?

Come responsabile dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l'*Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni* (INSAI) appartiene alle più importanti assicurazioni sociali del nostro Paese. Anche se la legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI) costituisce la base delle sue attività, esso non è un'azienda di stato ed è perciò indipendente nei confronti dell'amministrazione federale. I suoi collaboratori non sono funzionari, bensì sottostanno per principio alle prescrizioni sul contratto di lavoro del Codice svizzero delle obbligazioni.

— *Finanziariamente si regge da solo* e non riceve *nessuna sovvenzione*, né dallo Stato né da altre corporazioni (vedi cifra 10).

— L'organo supremo dell'INSAI è il *Consiglio d'amministrazione*, i cui 40 membri rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori. I diretti interessati all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, cioè i contribuenti di premi e gli assicurati, possiedono così un ampio diritto di condeterminazione per quanto riguarda le attività e le decisioni dell'INSAI. Questa autogestione ha dato buoni risultati negli oltre sessant'anni di vita di questa istituzione. Il Consiglio d'amministrazione dell'INSAI può essere considerato come un «parlamento politico-sociale», che contribuisce al mantenimento della pace sociale nel nostro Paese.

— In qualità di assicurazione sociale l'INSAI attua l'assicurazione secondo il principio della mutualità; *non ha quindi scopi lucrativi* e non distribuisce né dividendi né tantèmes.

L'INSAI ha la sua *sede principale* a Lucerna, e dispone di *agenzie circondariali* a Ginevra, Losanna, Sion, La Chaux-de-Fonds, Berna, Basilea, Aarau, Lucerna, Zurigo, Winterthur, San Gallo, Coira e Bellinzona, e di *agenzie locali* a Friburgo, Soletta, Glarona, Wetzikon, Sciaffusa e Weinfelden. Ogni agenzia circondariale comprende un servizio medico che ha conoscenze particolari e una vasta esperienza in materia di infortuni e malattie professionali. Di quest'ultime si occupa principalmente uno speciale servizio medico d'igiene industriale con sede a Lucerna e con servizi distaccati a Losanna e a Winterthur. L'INSAI possiede un *Centro di terapia reintegrativa* a Bellikon (AG) e uno *Stabilimento idrotermale* a Baden.

I *compiti principali* dell'ainsai sono:

- protezione dalle ripercussioni economiche di infortuni professionali (comprese le malattie professionali) e non professionali
- promovimento della sicurezza sul lavoro

Automatismo della copertura assicurativa

Due terzi di tutti i lavoratori in Svizzera, circa 1,6 milioni di donne e uomini, sono assicurati dall'INSAI contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali.

Questa assicurazione è obbligatoria per i lavoratori delle circa 80'000 imprese sottoposte all'assicurazione obbligatoria. A queste appartengono in particolare le aziende industriali, le imprese dell'industria edilizia e delle installazioni, le imprese di trasporti, le imprese che lavorano il metallo, il legno, il sughero, la pietra e le materie plastiche, le imprese in cui vi sono sostanze esplodibili, inoltre le FFS, le PTT e altre imprese delle amministrazioni pubbliche.

Per i dipendenti di queste imprese la copertura assicurativa dell'INSAI non è solo obbligatoria, ma anche automatica. Essa sussiste indipendentemente dal fatto

- che l'INSAI abbia o non abbia sottoposto tale impresa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
- che i premi d'assicurazione siano stati pagati o no.

Buone prestazioni assicurative

Ogni 79 secondi viene notificato all'INSAI un infortunio o una malattia professionale. Ogni giorno l'INSAI riceve circa 1'600 avvisi d'infortunio.

L'INSAI tratta tutti gli assicurati su un piano di parità, senza alcun riguardo alla persona, e accorda loro tutte le prestazioni a cui hanno diritto:

Cura medica

L'assicurato ha la libera scelta del medico. L'INSAI è però tenuto per legge a prendere eventualmente le disposizioni per una cura medica razionale; il trattamento stesso resta nelle mani dei medici liberamente praticanti e degli ospedali. L'INSAI paga tutte le spese di cura necessarie fino alla chiusura della

cura o all'assegnazione di una rendita. Esso assume inoltre le spese di farmacia come pure di cure, bagni, massaggi, applicazioni d'aria calda, cure di raggi, protesi, ecc. ordinati dal medico, gli sborsi per la cura di denti lesi in un infortunio e le spese di viaggio e di salvataggio necessarie.

Se l'infortunato dev'essere curato in un ospedale, l'INSAI assume, oltre alle spese per la cura e l'assistenza medica in corsia comune, anche quelle di degenza. Se un infortunato pretende di essere curato in una clinica privata o in una classe superiore alla corsia comune, la maggior spesa va a suo carico.

I lesionati gravi che, dopo la dimissione dall'ospedale per casi acuti, abbisognano di una *cura medica complementare* bengono aiutati dall'INSAI, nel suo moderno Centro di terapia reintegrativa di Bellikon (AG), a ritrovare la via del ritorno nella vita quotidiana e professionale. Questo Centro di terapia reintegrativa, finanziato dall'INSAI stesso, può accogliere circa 250 pazienti. Gli è annesso lo Stabilimento idrotermale «Zum Schiff» di Baden, con una capienza di 60 posti letto.

Indennità giornaliera (indennità per perdita di salario)

80% del guadagno che viene a mancare per causa d'infortunio o di malattia professionale, al massimo però 120 franchi al giorno (80% di 150 franchi), dal terzo giorno successivo a quello dell'infortunio.

Se per il suo infortunio un assicurato riceve prestazioni anche da altre assicurazioni, in particolare una rendita dell'Assicurazione invalidità, e se queste sommate all'indennità giornaliera dell'INSAI superano il guadagno cessante, l'indennità giornaliera viene calcolata in modo che l'assicurato non riceva complessivamente più di quanto avrebbe guadagnato senza l'infortunio.

I pazienti dell'INSAI che in caso di disoccupazione hanno diritto a un'indennità di disoccupazione e che durante l'incapacità lavorativa per causa d'infortunio sono o diventano disoccupati ricevono l'80% dell'indennità giornaliera della cassa di disoccupazione, al minimo però 72 franchi al giorno se sono coniugati con figli, 60 franchi al giorno se sono coniugati senza figli e 48 franchi al giorno se non hanno oneri familiari (cioè 80% di 90, 75 e 60 franchi). Gli assicurati dell'INSAI vittime d'infortunio che non sottostanno all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione hanno diritto a un'indennità giornaliera di 32 fran-

chi al giorno se sono coniugati e di 24 franchi al giorno se non devono sopportare oneri familiari (ossia 80% di 40 risp. 30 franchi).

Rendita d'invalidità

70% del guadagno realizzato nell'anno precedente l'infortunio (al massimo però di 46'800 franchi) in caso di totale incapacità di guadagno, più eventuali assegni per grandi invalidi. Se l'incapacità lucrativa è soltanto parziale, la rendita viene ridotta in proporzione.

Non tutti i postumi d'infortunio danno diritto a una rendita. Spesso — specialmente dopo lesioni alle dita — restano piccoli difetti fisici, come insignificanti anchilosi di articolazioni, ecc., che l'assicurato trova fastidiosi e sgradevoli, ma che, per esperienza generale, non possono ridurre in misura permanente la capacità di guadagno. Conformemente alla giurisprudenza, per tali postumi non viene accordata una rendita, oppure ne viene al massimo accordata una solo per un determinato periodo di transizione.

Le rendite d'invalidità sono rivedute di tanto in tanto nel corso dei primi nove anni. Un miglioramento della capacità lucrativa porta alla riduzione, un ulteriore peggioramento all'aumento della rendita.

Le rendite d'invalidità vengono pagate mensilmente in anticipo e, come l'indennità giornaliera, sono impignorabili.

Rendite per i superstiti

Al massimo 60% del guadagno realizzato dal defunto nell'anno precedente l'infortunio (tutt'al più però di 46'800 franchi), di cui 30% per la vedova, 15% per ogni figlio o figlio elettivo, 25% per l'orfano di padre e di madre. Se le rendite da versare a questi aventi diritto sono complessivamente inferiori al 60% del guadagno annuale assicurato, vengono accordate rendite anche ai genitori, nonni, fratelli e sorelle (fino all'età di 16 anni) dell'assicurato defunto; il totale di queste rendite non può però superare il 20%.

Indennità di rincaro

Sulle rendite d'invalidità, se l'incapacità di guadagno raggiunge o supera un terzo, e sulle rendite accordate alle vedove e agli orfani vengono versate indennità di carovita.

I costi d'assicurazione per la copertura delle conseguenze di infortuni e malattie professionali ammontano in un anno a più di 1,2 miliardi di franchi.

Il diritto a prestazioni assicurative può essere ridotto o addirittura soppresso?

Non vi è alcun diritto a prestazioni dell'INSAI, p.es.,

— per danni materiali, come occhiali rotti, abiti stracciati, ecc.

— per ferite che l'assicurato si è inferto intenzionalmente.

Le prestazioni assicurative devono essere ridotte per legge se l'assicurato ha cagionato l'infortunio per colpa grave. Vi è colpa grave, di regola, quando un estraneo deve dire «Ma come ha potuto fare una cosa simile!»

L'assicurazione degli infortuni non professionali viene a mancare per ovvii motivi se l'assicurato

— si espone a certi *pericoli straordinari*. Questi sono

— la partecipazione a risse e baruffe;

— i pericoli a cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente;

— la resistenza agli organi cui è affidato il mantenimento dell'ordine pubblico, la partecipazione e la presenza intenzionale a tumulti o assemblee proibite dalle autorità competenti;

— gli atti delittuosi;

— il servizio militare all'estero.

— compie *atti temerari*. Per atti temerari s'intendono quelli in cui un assicurato si espone scientemente a un pericolo particolarmente grave, che può risultare sia dall'atto stesso, sia dal modo con cui è compiuto, sia dalle circostanze concomitanti, come pure dalla personalità dell'assicurato.

— Atti temerari sono ad esempio le escursioni in alta montagna che superano le capacità dell'assicurato o la partecipazione a corse motociclistiche su strada.

— Le *azioni di soccorso* e gli *atti di salvataggio* in favore di persone sono tuttavia assicurati anche se come tali sono da considerare atti temerari.

Per quanto tempo un lavoratore resta assicurato presso l'INSAI?

Ogni lavoratore di un'impresa sottoposta è obbligatoriamente assicurato presso l'INSAI, durante la sua *attività professionale*, contro gli infortuni e le malattie professionali.

Un lavoratore gode inoltre della copertura assicurativa contro gli *infortuni non professionali*, se i giorni di lavoro con più di quattro ore lavorative prevalgono o se la media

settimanale supera le 20 ore di lavoro. L'assicurazione degli infortuni non professionali ha principio dal giorno in cui il lavoro viene intrapreso o avrebbe dovuto essere intrapreso in forza del contratto di lavoro, al più tardi però dal momento in cui l'assicurato si avvia al lavoro. La fine di questa assicurazione dipende, con riserva della stipulazione di una convenzione individuale (vedi cifra 6), dalla regolarità o irregolarità dell'occupazione:

— Per le *persone regolarmente occupate* (lavoratori che in un periodo di due settimane sono occupati tutti i giorni lavorativi nell'impresa) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali resta in vigore fino e compreso il 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto ad almeno il semisalario. Se esse cadono in disoccupazione, tale assicurazione resta in vigore oltre i 30 giorni, fintanto che esiste un diritto senza interruzioni a un'indennità giusta la legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione; il diritto a questa indennità deve però cominciare al più tardi il 31° giorno dopo la cessazione del diritto al salario.

— Per le *persone occupate irregolarmente* (lavoratori che in un periodo di due settimane non sono occupati tutti i giorni lavorativi nell'impresa) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali resta in vigore fino a mezzanotte del loro ultimo giorno di lavoro. Ciò vale anche se una persona occupata irregolarmente cade in disoccupazione. Per i salariati che lavorano irregolarmente, tale assicurazione si estende anche ai sabati liberi, alle domeniche e ai giorni festivi infrasettimanali, se è stabilito che il lavoro è cessato alla vigilia di questi giorni e che è stato o sarebbe stato ripreso il giorno seguente.